

Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

Art. 6

(Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per l'aggiornamento dello schedario e le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto, al reimpianto dei vigneti e per la conversione dei diritti di impianto e di reimpianto di vigneti nonché le modalità tecnico-procedurali per la misurazione delle superfici vitate.

(1)

1 bis. La conversione in autorizzazione dei diritti di impianto o di reimpianto dei vigneti è rilasciata dal Servizio regionale competente in materia di risorse agricole ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) 1308/2013 con efficacia dalla data di presentazione della relativa domanda.

(5)

2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per l'affidamento d'incarico, con convenzione, a soggetti pubblici o privati titolari delle professionalità richieste, per gli accertamenti tecnici a supporto dei procedimenti amministrativi in materia di potenziale viticolo e l'aggiornamento dello schedario.

(2)

3. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta realizzazione delle operazioni:

a) di impianto e reimpianto dei vigneti e di impianto per la produzione di piante madri per marze entro sessanta giorni dalla conclusione delle relative operazioni;

b) di sovrainnesto, di modifica della forma di allevamento e di infittimento del vigneto

entro il 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale sono stati completati.

(3)

3 bis. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta estirpazione dei vigneti entro il termine del 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale è stata completata.

(4)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 20, lettera f), L. R. 33/2015

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 20, lettera g), L. R. 33/2015

3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 20, lettera h), L. R. 33/2015

4 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 20, lettera i), L. R. 33/2015

5 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 11, L. R. 24/2016